

L'evoluzione della fiscalità diretta in ambito UE

Autore:

- ✓ Dr. Marcello Moretti, Università degli Studi di Bergamo (marcello.moretti@unibg.it)

Discussant:

- ✓ Prof. Gianluigi Bizioli, Università degli Studi di Bergamo (gianluigi.bizioli@unibg.it)

Abstract

Questo *paper* affronta il tema della fiscalità diretta in ambito europeo e, più precisamente, ha l'intento di provare a mettere in luce la dicotomia esistente tra i fondamenti del mercato interno quale obiettivo precipuo dell'integrazione giuridica europea, così come finora intesi, e la *tax policy* posta in essere nell'ultimo periodo dalle istituzioni e dagli organismi europei.

Difatti, l'adozione della direttiva ATAD da parte del Consiglio dell'Unione Europea e l'attività svolta in materia di divieto di aiuti di Stato dalla Commissione europea sembrano manifestare un cambiamento per ciò che concerne la politica fiscale seguita.

Gli elementi principali di novità rispetto al passato, come si cercherà di dimostrare nel *paper*, sono molteplici.

In relazione alla Direttiva ATAD, innanzitutto, si rileva la volontà di passare da un fisco neutrale a un fisco equo, con la chiara intenzione di proteggere la base imponibile, e quindi le entrate, dei singoli Stati membri. In secondo luogo, inoltre, la prospettiva del coordinamento non è più limitata all'Unione europea ma, differentemente, questa viene estesa anche alle politiche fiscali applicate dagli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

Per quanto concerne la politica posta in essere negli ultimi anni dalla Commissione europea in materia di divieto di aiuti di Stato, invece, questa pare più orientata all'armonizzazione dell'imposizione diretta e al contrasto dell'erosione della base imponibile che non ad una corretta applicazione dell'art. 107 TFUE.

Paper

Un tema che al giorno d'oggi riveste sicuramente un'enorme interesse è quello dell'evoluzione della fiscalità diretta in ambito europeo, soprattutto alla luce dell'attività svolta, da un lato, dal Consiglio dell'Unione Europea con l'adozione della direttiva ATAD e, dall'altro lato, dalla Commissione europea in materia di divieto di aiuti di Stato.

L'assoluta rilevanza del diritto europeo deriva dal fatto che, in quanto gerarchicamente sovraordinato rispetto al diritto interno, vincola e limita la potestà impositiva dei singoli Stati membri.

Ciò che si vuole cercare di mettere in evidenza in questo *paper* è la dicotomia esistente tra i fondamenti del mercato interno quale obiettivo fondamentale dell'integrazione giuridica europea (art. 3, par. 3, del Trattato sull'Unione Europea, TUE), così come finora intesi, e la *tax policy* posta in essere nell'ultimo periodo dalle istituzioni e dagli organismi europei.

Prima di passare ad un'analisi dettagliata che permetta di evidenziare la contrapposizione appena menzionata, alcune premesse di carattere di introduttivo si rendono necessarie per un corretto inquadramento della tematica affrontata.

Si evidenzia, innanzitutto, che gli strumenti a disposizione dell'Unione Europea per agire in materia di fiscalità diretta, in estrema sintesi, possono essere essenzialmente ricondotti a due macrocategorie: l'armonizzazione positiva e quella negativa.

Questi due strumenti operano su due versanti completamente opposti che risultano però complementari nella realizzazione degli obiettivi contenuti nei Trattati istitutivi dell'UE e, nello specifico, nella realizzazione del mercato interno.

Con armonizzazione positiva si indicano gli obblighi di fare, ovverosia tutte le circostanze in cui la norma europea disciplina in modo costruttivo una determinata fattispecie, imponendo agli Stati membri il dovere di conformarsi. In questa categoria vi rientra l'armonizzazione delle imposte indirette (*ex art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE*) e il ravvicinamento di quelle dirette (*ex art. 115 TFUE*).

In queste circostanze, quando cioè la competenza normativa non appartiene in via esclusiva all'Unione, vi è un vincolo di risultato che incide sui singoli Stati membri.

L'armonizzazione negativa, al contrario, comporta esclusivamente degli obblighi di non fare per i Paesi membri. Questi, da un lato, non possono discriminare due soggetti, che si trovino in una situazione comparabile, esclusivamente sulla base della loro residenza e, dall'altro lato, non hanno la facoltà di trattare in maniera meno favorevole il residente che decide di investire

all'estero rispetto a chi decide di investire all'interno del Paese dove risiede.

Anche in queste situazioni vi è un vincolo di risultato, che trova applicazione nei confronti dei singoli Paesi dell'Unione Europea.

Ricapitolando, quindi, l'armonizzazione positiva e quella negativa si sviluppano in maniera differente. Difatti, nell'armonizzazione positiva, l'assegnazione di competenze all'Unione determina una riduzione *tout court* della potestà impositiva statale. Questa compressione delle attribuzioni si può manifestare attraverso due modalità distinte. Nell'ambito delle competenze esclusive assegnate all'Unione, il vincolo europeo si traduce nell'impossibilità generale di introdurre misure in quell'ambito. Per esempio, con riferimento al settore doganale, questo si traduce nel divieto incondizionato di istituire dazi sugli scambi di beni con Paesi terzi. In caso di competenze concorrenti, invece, le limitazioni che condizionano l'esercizio dell'attività impositiva statale non sono assolute e, di conseguenza, dipendono dal modo in cui l'Unione ha dato attuazione concreta ai poteri che le sono stati conferiti.

Nell'armonizzazione negativa, diversamente, nella quale vi rientrano le libertà fondamentali e il divieto di aiuti di Stato, vengono poste delle condizioni che, in estrema sintesi, impongono l'eguale trattamento di situazioni che sono tra di loro comparabili.

In queste circostanze, quindi, la delimitazione della potestà impositiva è relativa e non assoluta. Difatti, non viene imposta una limitazione incondizionata all'esercizio della potestà impositiva statale, ciò che si richiede è semplicemente un eguale trattamento di quelle situazioni che siano tra di loro comparabili, lasciando così al singolo Stato la possibilità di disciplinare positivamente quella fattispecie nel suo insieme.

Si osserva, in relazione alle c.d. libertà fondamentali (artt. 23 ss. TFUE), che queste riconoscono un diritto al libero movimento all'interno del territorio dell'UE (e, nel caso dei capitali, anche fra UE e Paesi terzi) delle merci, persone, servizi e capitali.

Le libertà fondamentali, così come concepite nella loro accezione tradizionale, impongono quindi l'eliminazione di qualsiasi ostacolo e discriminazione che si frapponga alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali all'interno dell'UE (e, nel caso dei capitali, anche fra UE e Paesi terzi) al fine della instaurazione e del funzionamento del mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE).

Da ciò si denota, come meglio verrà spiegato di seguito, la funzione neutrale che il tributo riveste all'interno dell'UE.

Se negli ordinamenti interni, difatti, la finalità del tributo è quella di finanziare la spesa

pubblica (per l'Italia il riferimento è l'art. 53 Cost.), a livello europeo, diversamente, il tributo ricopre un ruolo differente. In ambito europeo, in effetti, la fiscalità è esclusivamente uno dei tanti strumenti che sono funzionali al perseguimento degli obiettivi sanciti all'interno dei Trattati costitutivi dell'UE e, in modo particolare, al raggiungimento del mercato unico.

Il tributo, assumendo come contesto di riferimento l'UE, deve dunque essere neutrale, nel senso che non deve incidere sulle decisioni economiche che vengono prese dai differenti soggetti che operano all'interno del mercato unico¹. Per questa ragione, sulla base del principio di eguaglianza, le situazioni che in un'ottica europea sono comparabili devono essere trattate in modo eguale, mentre possono subire un tratto differenziato quelle che non sono tra loro comparabili.

A questo proposito, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha svolto nel corso degli anni un ruolo fondamentale nel definire, in un primo momento in maniera decisamente più espansiva rispetto a quello che è avvenuto successivamente², l'ambito di applicazione delle libertà fondamentali.

A partire dalla sentenza *Marks & Spencer*³, soprattutto in relazione alle situazioni ascrivibile al filone della c.d. *Home State Restriction*, il giudice europeo ha dato rilievo all'interesse fiscale dei singoli ordinamenti nazionali, adottando quindi un atteggiamento più restrittivo nei confronti della nozione di mercato interno ed elaborando alcune cause di giustificazione di origine giurisprudenziale, tra cui l'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra i differenti Stati, tese a salvaguardare gli interessi (erariali) degli Stati membri piuttosto che consentire una piena attuazione del mercato interno⁴.

La Corte di Giustizia, nello specifico, ha affermato che non tutte le misure tributarie discriminatorie sono incompatibili con il diritto europeo. Le stesse, difatti, possono essere giustificate, tramite quel procedimento che prende il nome di *rule of reason test*, dal

¹ Cfr. A. Fantozzi, *Dalla non discriminazione all'eguaglianza in materia tributaria*, in A. Di Pietro (a cura di), *Per una Costituzione fiscale europea*, Padova, 2008, p. 202.

² La prima fase ha avuto inizio con il *leading case* "*Avoir fiscal*" (Corte di giustizia, sentenza 28 gennaio 1986, causa C-270/83, *Commissione delle Comunità europee v. Repubblica francese*, in Racc., 00273) ed è proseguita con i casi "*Schumacker*" (Corte di giustizia, sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, *Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker*, in Racc., I-00225), "*Royal Bank of Scotland*" (Corte di giustizia, sentenza 29 aprile 1999, causa C-311/97, *Royal Bank of Scotland plc v. Elliniko Dimosio (Stato ellenico)*, in Racc., I-02651) e "*Gerritse*" (Corte di giustizia, sentenza 12 giugno 2003, causa C-234/01, *Arnoud Gerritse v. Finanzamt Neukölln-Nord*, in Racc., I-05933).

³ Corte di giustizia, sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03, *Marks & Spencer plc v. David Hasley (Her Majesty's Inspector of Taxes)*, in Racc., I-10837.

⁴ Emblematici sono i *leading case* "*Cadbury Schweppes*" (Corte di giustizia, sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, *Cadbury Schweppes v. Commissioners of Inland Revenue*, in Racc., I-07995) e "*National Grid Indus*" (Corte di giustizia, sentenza 29 novembre 2011, causa C-371/10, *National Grid Indus BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, in Racc., I-12273).

perseguimento di legittimi obiettivi di interesse pubblico⁵. Nel caso in cui la motivazione sia fondata, viene poi esaminata l'adeguatezza e la proporzionalità della misura al fine del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Un primo elemento di criticità che si riscontra rispetto al passato, in relazione alla *tax policy* adottata dall'Unione europea in materia di libertà fondamentali, è rappresentato dalla Direttiva *Anti Tax Avoidance* (ATAD).

La Direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, è stata adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 12 luglio 2016⁶.

Questa Direttiva rappresenta la trasposizione a livello di Unione Europea di quanto emerso in ambito OCSE e confluito poi all'interno dei *final reports* del progetto BEPS⁷.

Ciò che si ritiene opportuno evidenziare è che l'ottica è sempre quella del coordinamento ma, in questa specifica circostanza, si osserva un cambiamento per ciò che concerne la politica fiscale seguita.

Gli elementi di novità rispetto alla funzione prettamente neutrale del tributo spiegata in precedenza sono essenzialmente due.

In primo luogo si denota la volontà di passare da un fisco neutrale⁸ a un fisco equo⁹, con il chiaro intento di proteggere la base imponibile, e quindi le entrate, degli Stati membri.

In secondo luogo, inoltre, la prospettiva del coordinamento non è più limitata all'Unione europea ma, differentemente, questa viene estesa anche alle politiche fiscali applicate dagli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi¹⁰.

La Direttiva, nello specifico, ha l'obiettivo di portare all'introduzione in tutti i Paesi membri

⁵ G. Bizioli, *Il principio di non discriminazione*, in A. Di Pietro-T. Tassani (a cura di), *I principi europei del diritto tributario*, Padova, 2013, p. 205.

⁶ Si evidenzia che l'*Anti-Tax Avoidance Directive* è stata poi seguita dalla Direttiva (UE) 2017/952, del 29 maggio 2017, la quale ha esteso le misure contenute nella precedente Direttiva in tema di disallineamenti da ibridi anche ai Paesi terzi, cd. *Anti-Tax Avoidance Directive II*.

⁷ Si vedano a questo proposito i primi due considerando della Direttiva (UE) 2016/1164. Cfr. G. Bizioli, *Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does the Anti-Tax Avoidance Directive Take Precedence over the Single Market?*, in *EC Tax Review*, 2017, 3, 167. R. De la Feria, *Harmonizing Anti-Tax Avoidance Rules*, in *EC Tax Review*, 2017, 3, 110, al riguardo segnala che «[w]hilst ostensibly an attempt at ensuring harmonized implementation of BEPS within the EU, the ATAD has at its heart a wider concern about establishing a level playing field within the Internal Market. In order to ensure that a minimum level of protection against tax avoidance applies in all Member States, the ATAD aims at preventing the extensive use of lenient approaches to tax avoidance as a form of tax competition».

⁸ Per una disamina accurata sulla funzione neutrale del tributo in ambito europeo si veda G. Bizioli, *Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale*, Padova, 2008, pp. 135 ss.

⁹ Considerando n. 1 della Direttiva (UE) 2016/1164.

¹⁰ Ciò viene confermato dal contenuto dell'*Anti-Tax Avoidance Directive II*.

di disposizioni armonizzate volte a salvaguardare le casse erariali dei singoli Paesi membri. Ne sono un esempio la disciplina che restringe la deducibilità degli interessi passivi (*ex art. 4 ATAD*), la previsione obbligatoria dell'*exit tax* (*ex art. 5 ATAD*), l'introduzione di due normative antiabuso, una generale (*ex art. 6 ATAD*) e una specifica in tema di CFC (*ex art. 7 ATAD*).

Si vuole ora richiamare l'attenzione sulla disposizione in tema di *exit tax*. Questa misura, volta a tutelare gli Stati membri, è chiaramente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di libertà fondamentali¹¹. Secondo la giurisprudenza del giudice europeo, difatti, l'imposizione in uscita rappresenta chiaramente una restrizione alla libertà di stabilimento, sebbene questa possa essere giustificata. Obbligare tutti gli Stati membri, anche quelli che non la prevedono, a introdurre un'imposizione in uscita sulla plusvalenze latenti è chiaramente in contrasto con l'idea di fisco neutrale rappresentata in precedenza. In siffatta circostanza, difatti, la Direttiva impone agli Stati membri la creazione di un ostacolo nei confronti della situazione transnazionale, situazione evidentemente in antitesi rispetto al significato tradizionale delle libertà fondamentali.

Lo stesso ragionamento, in maniera analoga, risulta valido anche per le due discipline antiabuso previste dalla direttiva, sia quella generale sia quella relativa alle CFC.

Merita di essere sottolineato, infine, che la Direttiva mira a raggiungere un livello minimo di protezione per i regimi nazionali di imposta sulle società in tutta l'Unione europea¹².

Ciò conduce a due considerazioni conclusive di carattere generale. Innanzitutto, che le discipline domestiche più estese rispetto a quanto previsto dalla Direttiva dovranno essere considerate compatibili con l'ordinamento europeo dal momento che consentono una maggiore tutela dei singoli ordinamenti interni. Differentemente, pertanto, saranno ritenute in contrasto con il diritto europeo quelle meno stringenti, in quanto non garantiscono la soglia minima di tutela richiesta. In secondo luogo, per ciò che concerne le eventuali esimenti, poiché conducono ad una disapplicazione della normativa derogatoria tesa a proteggere i regimi nazionali, il ragionamento da effettuare per stabilirne la conformità con il diritto UE dovrà essere speculare rispetto a quanto appena emerso. Difatti, nella valutazione delle esimenti, queste saranno ritenute in contrasto con il diritto europeo qualora risultino maggiormente permissive rispetto a quanto contenuto nell'ATAD, visto che altrimenti verrebbe aggirato l'obbligo di assicurare una determinata salvaguardia degli ordinamenti

¹¹ Corte di giustizia, sentenza 29 novembre 2011, causa C-371/10, *National Grid Indus BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, in Racc., I-12273.

¹² Considerando n. 3 della proposta di Direttiva ripreso integralmente nella versione finale della Direttiva.

nazionali. Al contrario, alla luce dell'obiettivo dell'ATAD, una esimente più rigida non dovrebbe comportare problematiche particolari, considerato che garantirebbe una maggiore tutela per i singoli Stati membri. A questo proposito, differentemente, potrebbero emergere delle criticità con le libertà fondamentali.

Passando ora alla disamina della disciplina del divieto degli aiuti di Stato, si mette in rilievo che l'applicabilità alla materia fiscale del divieto di aiuti di Stato è stata sancita per la prima volta dalla Corte di giustizia nella metà degli anni settanta¹³. La Commissione, tuttavia, ha iniziato a occuparsi in modo sistematico di questo tema, non considerandolo più solamente uno dei possibili profili inerenti alla proibizione degli aiuti di Stato ma come obiettivo preciso della propria azione, solo a partire dagli anni novanta. Ne è conferma la «*Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese*»¹⁴, la quale risale al 10 dicembre 1998 e costituisce il primo documento ufficiale nel quale vengono stabilite le linee guida applicabili a questo specifico settore.

Negli ultimi anni, però, la politica della Commissione europea pare orientata a estendere il più possibile l'ambito di applicazione di tale divieto con la finalità di raggiungere obiettivi ulteriori, essenzialmente il ravvicinamento in materia di imposte dirette e il contrasto all'erosione della base imponibile¹⁵.

Ne sono una evidente dimostrazione tutte le indagini svolte e le successive decisioni pubblicate dalla Commissione europea nell'ultimo periodo¹⁶. Si ritiene che questo sia strettamente connesso con il fatto che l'art. 115 TFUE, ovvero sia il fondamento giuridico alla base del ravvicinamento dell'imposizione diretta, finora non ha permesso di raggiungere

¹³ Corte di giustizia, sentenza 2 luglio 1974, causa C-173/73, *Italia vs. Commissione*, in *Racc.*, 00709, punto 28, dove la Corte ha statuito che «né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all'applicazione dell'art. 92», ora art. 107 TFUE.

¹⁴ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, C 384/3, del 10 dicembre 1998. Si evidenzia che la Commissione è recentemente tornata sulla nozione di aiuto di Stato in generale, trattando anche alcune tematiche legate agli aiuti fiscali, con la Comunicazione C 262/1 del 19 luglio 2016.

¹⁵ Sul punto si veda D.S. Smit, *International Juridical Double Non-taxation and State Aid*, in *EC Tax Review*, 2016, n. 2, p. 112; R. Luja, *Will the EU'S State Aid Regime Survive BEPS?*, in *British Tax Review*, 2015, n. 3, p. 388 ss. Si precisa, con riferimento all'espressione "contrasto all'erosione della base imponibile", che si allude a quanto emerso dai lavori, finalizzati al contrasto della cosiddetta "tax avoidance", sviluppatasi in seno all'OCSE negli ultimi anni, i quali sono culminati con il piano d'azione *Base Erosion and Profit Shifting*.

¹⁶ Si veda, a titolo esemplificativo, i casi Ikea (Decisione della Commissione del 18 dicembre 2017, C(2017) 8753 final), GDF Suez (Decisione della Commissione del 19 settembre 2016, C(2016) 5612 final), Apple (Decisione della Commissione del 30 agosto 2016, C(2016) 5605 final), McDonald's (Decisione della Commissione del 3 dicembre 2015, C(2015) 8343 final), Fiat (Decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, C(2015) 7152 final), Starbucks (Decisione della Commissione dell'11 giugno 2014, C(2014) 3626 final), Amazon (Decisione della Commissione del 7 ottobre 2014, C(2014) 7156 final).

risultati apprezzabili in tale ambito¹⁷ a causa del principio dell'unanimità ivi contenuto che, nella sostanza, ha da sempre garantito il diritto di veto a ciascun Paese¹⁸.

La politica posta in essere dalla Commissione europea, probabilmente più orientata all'armonizzazione dell'imposizione diretta e al contrasto dell'erosione della base imponibile, che non ad una corretta applicazione dell'art. 107 TFUE¹⁹, presenta un secondo profilo di criticità rispetto alla *tax policy* precedentemente delineata in materia di divieto di aiuti di Stato. Queste controversie sono ora pendenti dinanzi al giudice europeo e, pertanto, si dovranno attendere le sentenze del tribunale europeo al fine di capire fino a che punto la disciplina di cui all'art. 107 TFUE possa essere effettivamente utilizzata per armonizzare la materia dell'imposizione diretta.

Molte dei casi summenzionati riguardano *tax ruling* sottoscritti dai contribuenti con l'Amministrazione finanziaria di differenti Stati membri. A questo riguardo, in attesa delle prime sentenze della Corte di Giustizia, si considera opportuno precisare che i *ruling* non dovrebbero essere considerati incompatibili *tout court* con l'ordinamento europeo, dal momento che la loro funzione principale è quella di garantire al contribuente una certezza giuridica in relazione a determinate fattispecie.

Gli stessi, dunque, dovrebbero essere ritenuti incompatibili con la normativa europea in tema di divieto di aiuti di Stato solamente nel momento in cui presentino profili di selettività, ovverosia nel caso in cui prevedano delle deroghe, dei trattamenti di favore, rispetto alle regole che trovano applicazione nei confronti degli altri contribuenti.

In tema di *transfer pricing*, nello specifico, sembrerebbe che il *safe harbour* possa essere rappresentato dal rispetto dell'*arm's length principle*. Su quest'ultimo aspetto si evidenzia che

¹⁷ Nel corso degli anni, difatti, sono state emanate quattro direttive, ciascuna delle quali però si occupa di un aspetto specifico dell'imposizione diretta e non si è mai riusciti a raggiungere un consenso per attuare un passo in avanti decisivo nell'eliminazione delle differenze esistenti tra i vari ordinamenti. Le prime due direttive risalgono al 1990 e riguardano, la prima, il regime di tassazione delle riorganizzazioni societarie presentanti peculiarità transfrontaliere (attuale Direttiva del Consiglio 2009/133/CE) e, la seconda, la tassazione dei dividendi all'interno dei gruppi societari transnazionali (attuale Direttiva del Consiglio 2011/96/EU).^[1] Le altre, invece, sono state adottate nel 2003 e concernono, la prima, la tassazione dei redditi da risparmio pagati sotto forma di interessi alle persone fisiche (abrogata a partire dal 1° gennaio 2016 a seguito dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni in ambito finanziario) e, la seconda, il regime fiscale applicabile ai pagamenti di canoni e interessi fra società consociate residenti in Stati membri differenti (attuale Direttiva del Consiglio 2003/49/EC).

¹⁸ In questo senso C. Sacchetto, *Armonizzazione e coordinamento fiscale nella Unione Europea*, in *Enc. Giur. Treccani*, III, Roma, 2009, p. 11; E. Traversa, *L'autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au droit communautaire*, Bruxelles, 2010, p. 305.

¹⁹ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi Apple in Irlanda e al caso McDonald's in Lussemburgo dove si era venuta a creare una situazione di doppia non imposizione essenzialmente causata dal differente inquadramento giuridico della medesima fattispecie da parte dello Stato della fonte e di quello della residenza.

la Corte di Giustizia, in una decisione in tema però di libertà fondamentali ²⁰, ha dato rilevanza e valutato positivamente l'utilizzo del principio dell'*arm's lenght* in quanto ritenuto idoneo a garantire l'equilibrato riparto del potere impositivo tra i diversi Stati membri.

²⁰ Corte di giustizia, sentenza 21 gennaio 2010, causa C-311/08, *Société de Gestion Industrielle (SGI) v. Stato belga*, in Racc., I- 00487.